



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Chiara Civitano - Presidente
dr. Rosella Nocera - Giudice
dr. Giovanna Manca - Giudice

nel procedimento recante n. 14573/2018 _r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,

proposto da

(con l'avv. Mariagrazia Stigliano)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI(non costituita),

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva assunta all'esito della camera di consiglio del 28.11.2019, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell'asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile

interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione:

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui innanzi.

Va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese perché teme di essere ucciso.

In particolare, l'istante ha dichiarato di essere nato e vissuto a Serekunda, di essere orfano di padre, aver studiato fino all'età di 11 anni e non aver mai lavorato; che una sua amica, con cui trascorrevva gran parte delle giornate, rimase incinta ed i suoi familiari gli attribuirono la paternità, sebbene con costei non ci fosse mai stato alcun legame sentimentale, successivamente, ritenendo responsabile della morte della ragazza, avvenuta subito dopo il parto; che a seguito di tanto i predetti familiari lo picchiarono e lo minacciarono di morte, tanto da indurlo a fuggire in Senegal e Libia, per poi approdare in Italia all'età di 17 anni; di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dai familiari della ragazza.

Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non sussistono i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, atteso che non sono state neppure dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, e ciò perché:

a) non sono state enunciate, nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di <<danno grave>> ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d. lgs. 251/07.



b) il racconto s'appalesa, ad ogni modo, poco credibile ed intrinsecamente incoerente, avuto particolare riguardo alle ragioni effettive che hanno indotto l'istante ad abbandonare il proprio Paese di origine.

Va anzitutto rilevato che il narrato offerto dall'istante risulta privo di un reale vissuto, atteso che non è stato in grado di spiegare il nesso logico tra l'aborto di una sua amica, con la quale non aveva mai avuto rapporti sentimentali, e le asserite minacce da parte dei suoi familiari.

A riprova di tanto, si evidenzia altresì che il richiedente, sebbene sollecitato sul punto dalla Commissione, non è stato in grado di datare gli accadimenti per cui invoca la protezione, neanche approssimativamente, riferendo di nulla ricordare al riguardo.

Da ultimo, appare inverosimile che, nonostante i timori rappresentati, il richiedente non si sia rivolto alle autorità competenti per denunciare l'accaduto, né a ben vedere ha fornito valide giustificazioni a conforto di tale inerzia.

Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti, e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano nella sua attendibilità l'intervista, non può riconoscersi (evidentemente) al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 d. lgs. n. 251/07.

3. Con riferimento poi alla lett. c) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/07, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) che *"...la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia"*.

E' stato altresì precisato, nella decisione in menzione, che qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di



provenienza del ricorrente non vive una condizione di <<conflitto armato>> con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Diakité del 30.1.2014, e non evidenzia, all'infuori di talune zone (ben diverse da quelle di provenienza del ricorrente), particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.

Difatti, alla luce delle informazioni estrapolate dal rapporto EASO (<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/coi-report-gambia.pdf>), dal rapporto annuale di Amnesty International 2017-2018 (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/gambia/>), nonché dal report presente sul sito della Farnesina "Viaggiare Sicuri" (<http://www.viaggiariesicuri.it/paesi/dettaglio/gambia.html>), emerge con chiarezza che il Gambia, dopo una prima fase di transizione – resa poco agevole dal rifiuto del risultato elettorale da parte dell'ex dittatore Yahya Jammeh, poi, risoltasi grazie all'intervento della Comunità economica dell'Africa occidentale – ad oggi sta attraversando una fase di ripresa e "in via di progressiva stabilizzazione e di graduale conquista verso tutela dei diritti fondamentali", sicché non appare attualmente interessato da una situazione di violenza indiscriminata. In tutto il Paese, dunque, non può apprezzarsi alcun rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata e diffusa, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Né il ricorrente ha addotto elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente, dovendosi pertanto condividere il giudizio espresso dalla Commissione in ordine alla scarsa credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell'intervista.

4. A differenti conclusioni può invece pervenirsi con riguardo alla domanda subordinata diretta al riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998.

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 (5.10.2018), recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>), essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale "...la legge non dispone che per l'avvenire"), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento, trovando origine nella peculiare condizione deprivazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (di recente Cass. S.U. n. 29459/2019; cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018, dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).



Si noti, in proposito, che l'art. 1, co. 9, del "decreto sicurezza" consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria -e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione-, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi però impugnato in via giurisdizionale).

Il suesposto approccio ermeneutico ha ricevuto, in epoca recente, autorevole avallo dalla giurisprudenza di legittimità la quale, con diffuse argomentazioni, ha perspicuamente affermato che <<La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione>>.

In tale contesto, la S.C. ha opportunamente puntualizzato, in tale ipotesi, che <<all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c.9, di detto decreto legge>> (così Cass., 19 febbraio 2019 n. 4890). Tanto premesso in merito alla disciplina sostanziale applicabile, è opportuno rilevare che l'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante, non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle



convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

Tanto premesso, nel caso di specie è comprovata una situazione di vulnerabilità del soggetto, atteso che egli ha abbandonato il proprio Paese da minore, giungendo in Italia all'età di 17 anni.

Va altresì rilevato che, nonostante la giovane età, il richiedente ha allegato di aver intrapreso in Italia un percorso di integrazione socio-lavorativa, producendo all'uopo il modello Unilav, attestante un rapporto di lavoro instaurato il 7.08.2018 ed attualmente a tempo indeterminato, con mansione di addetto alle pulizie, corredato dalle buste paga da settembre 2018 ad aprile 2019 di importo congruo e conforme al minimo di legge; ha altresì prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana ed uno di svolgimento di attività sportiva presso la ' _____ nonché alcune relazioni psicologiche da cui emerge il pieno inserimento del ragazzo nel tessuto sociale italiano.

Alla luce di quanto precede, si ritengono integrati i presupposti per l'accoglimento della protezione umanitaria anche in ragione della stabile collocazione raggiunta dall'istante nel mondo del lavoro, considerato altresì che un eventuale rimpatrio esporre lo stesso ad una situazione di particolare vulnerabilità rispetto alla condizione oggettiva e soggettiva raggiunta in Italia.

5. In conclusione, la domanda va accolta limitatamente al riconoscimento della protezione umanitaria.

Stante l'accoglimento parziale della domanda (e, dunque, la soccombenza reciproca), le spese di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5. co. 6, d.lgs. 286/1998;
- 2) compensa le spese di lite;
- 3) ammette il ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato e liquida i compensi come da separato decreto.

Bari, li 28.11.2019

Il Presidente



Dott. Chiara Civitano

Il Giudice est.
Dott. Giovanna Manca

